

Pubblicato il 14/11/2020

N. 00718/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01174/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2020, proposto da

Teresa Ciuffreda, Immacolata Durante, Vittoria Fortunato, Annalisa Italiano, Bruna Mirante, Ilenia Bernadetta Nesca, Luisella Pichierri, Lucia Santoro, Anna Rita Villano, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Cinque, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, via Rubichi n. 39;

nei confronti

Maria Mallardi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della comunicazione di estremi ignoti avente ad oggetto *“Convocazioni da GAE per la proposta di assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 del personale docente di scuola dell'infanzia e scuola primaria, posto comune e di sostegno. Aggiornamento disponibilità e ulteriori precisazioni?”* pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale di Taranto il 16 settembre 2020, con la quale il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, ha previsto che *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato, condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente) prevista stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato). A tal fine gli stessi consegneranno al momento della nomina obbligatoriamente il provvedimento giudiziale, che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza, questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.

- del provvedimento Prot. 9855 del 15.9.2020, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021;

- dell'avviso pubblicato con nota prot. AOOUSPTA/0010796 del 25.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, per la proposta di assunzione e tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria (posto comune e sostegno) inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Taranto, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente all'esito del giudizio di*

merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi devono essere MUNITI DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (da allegarsi alla procedura di cui sopra), che ha disposto l'inserimento con riserva. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”;

- del provvedimento prot. AOOUSPTA/0011092 del 1° ottobre 2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021;

- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 il dott. Nino Dello Preite, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall'art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- tutti i ricorrenti si dolgono degli atti con cui l'USR - Ambito di Taranto, in riferimento ai docenti inseriti nelle GAE con riserva, ha precisato che avrebbe dato luogo «*all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria [avesse previsto la dicitura] "ogni effetto di legge" o formula equivalente. A tal fine gli stessi alleggeranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza [l'USR non avrebbe assegnato] l'incarico*»;

- tutti i ricorrenti, riferendo di avere provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, si dolgono quindi anche degli atti conseguenti, in virtù dei quali l'Amministrazione non li ha convocati per l'assegnazione degli incarichi;

Ritenuto che, essendo censurati atti di carattere macro-organizzativo (attraverso i quali la P.A. si è data delle linee di condotta in ordine alle modalità di esecuzione di decisioni giurisdizionali), sembri sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto che subordinare l'assegnazione degli incarichi al fatto che il provvedimento giurisdizionale (che, sia pure in via non definitiva, regola la posizione dei docenti interessati all'inserimento nelle graduatorie) debba recare la dizione di inserimento del docente «*ad ogni effetto di legge*» (o altra equipollente) non sembri trovare alcun sostegno giuridico, posto che l'Amministrazione è tenuta all'esecuzione provvisoria delle decisioni del Giudice sulla base di quanto emerge dal dispositivo e dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale e che, lì dove ciò comporti, come nel caso di specie, l'iscrizione nella graduatoria con riserva, senza alcuna altra specificazione, tale iscrizione garantisce – in applicazione di principi consolidati – sia pure in via provvisoria la piena tutela della situazione controversa;

Ritenuto, altresì – ferma restando, *medio tempore*, l'ampia latitudine da attribuire all'iscrizione nella graduatoria con riserva, come innanzi

specificato –, che sia compito della P.A. riportare all'attualità la posizione di ogni singolo docente inserito in graduatoria, verificando se sussista ancora la legittimazione a permanervi, in particolare sulla scorta di titoli giurisdizionali i cui effetti siano tuttora perduranti o siano venuti meno;

Ritenuto, quindi, che la domanda cautelare possa essere accolta e che, per l'effetto, vadano sospesi gli atti impugnati ai fini del riesame della posizione dei docenti ricorrenti;

Ritenuto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, commi 1 e 3, c.p.a, di disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie oggetto di causa, relativamente all'Ambito territoriale di Taranto;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 3 c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito *internet* dell'amministrazione, con modalità e prescrizioni di seguito indicate;

A) Pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale dell'USR - Ambito territoriale per la Provincia di Taranto, dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 2) l'indicazione nominativa, da redigersi a cura della parte ricorrente, di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie oggetto di causa, quali soggetti controinteressati;
- 3) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 4) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 5) il testo del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in

esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

B) Si prescrive, inoltre, che l'USR - Ambito territoriale di Taranto:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

3) dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione;

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria di questa Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

D) In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, di € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito; Ritenuto di fissare l'udienza pubblica per il 21 aprile 2021 e di rinviare al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, così provvede:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei

provvedimenti impugnati, ai fini del riesame della posizione dei docenti ricorrenti;

- dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità e prescrizioni di cui in motivazione;

- fissa, per la trattazione della causa nel merito, l'udienza pubblica del 21 aprile 2021;

- rinvia al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nino Dello Preite

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

Avviso: la presente Ordinanza viene pubblicata in ottemperanza a quanto nella stessa disposto ed in esecuzione della stessa.